



COMUNE DI MONTERONI DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2025

Sommario

Art. 1 – Principi.....	3
Art. 2 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 3 – Definizioni	3
Art. 4 – Finalità del compostaggio domestico	4
Art. 5 – Benefici del compostaggio domestico	4
Art. 6 – Materiali compostabili.....	4
Art. 7 - Materiali da non introdurre nel composter	5
Art. 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare.....	5
Art. 9 – Modalità di compostaggio consentiti.....	6
Art. 10 – Soggetti interessati	6
Art. 11 - Modalità di iscrizione Albo Comunale Compostatori	7
Art. 12 – Rinnovo iscrizione all’ Albo Comunale Compostatori	8
Art. 13 – Comunicazione di cessazione e/o variazioni	8
Art. 14 – Agevolazioni	8
Art. 15 – Verifiche e controlli.....	8
Art. 16 – Attività vietate e sanzionate	9
Art. 17 – Sanzioni	9
Art. 18 – Ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267)	9
Art. 19 – Norme di rinvio.....	10
Art. 20 – Pubblicità	10
Art. 21 – Modulistica allegata	10
Art. 22 – Entrata in vigore.....	10

Art. 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine si promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.
2. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa sui Rifiuti (di seguito TARI) per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico richiedendo al Comune di Monteroni di Lecce la concessione di una compostiera in comodato d'uso gratuito.
3. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TARI, nella misura del fattore percentuale accordato alle utenze domestiche che praticano il compostaggio secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 26/04/2023.
4. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera.
5. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale, volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
6. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.
7. Fermo restando le norme di rango superiore, il presente Regolamento, in caso di contrasto, prevale su altre disposizioni regolamentari precedenti attinenti alla medesima materia.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:
 - a) le modalità di realizzazione di un razionale sistema di compostaggio domestico;
 - b) i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dal Comune di Monteroni di Lecce;
 - c) i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
 - d) le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
 - e) gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e di coloro che già hanno in possesso una compostiera.

Art. 3 – Definizioni

1. Compostaggio domestico: è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti

da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Compostiera (o *composter*): è un contenitore adatto ad accogliere i rifiuti organici durante la loro decomposizione aerobica. La conformazione della compostiera è studiata per favorire l'ossigenazione del materiale organico. L'azione combinata di batteri ed altri organismi (ad es. lombrichi) trasforma le sostanze organiche in compost.
3. Compost: prodotto ottenuto dalla trasformazione aerobica naturale dei rifiuti di cui al comma 1. Si presenta sotto forma di "terriccio" ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.
4. Comune: Comune di Monteroni di Lecce, con sede in P.zza Falconieri.
5. Gestore: il soggetto a cui è stata affidata la gestione del Servizio di raccolta, trasporto RSU/RSAU e spazzamento.

Art. 4 – Finalità del compostaggio domestico

1. La pratica del compostaggio domestico, che va condotta nei limiti e nel rispetto di tutte le disposizioni richiamate nel presente Regolamento e nella specifica normativa regionale e nazionale, è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica, costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali, dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione dei "composti" migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 5 – Benefici del compostaggio domestico

1. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
2. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Art. 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:
 - a) gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;

- b) gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, carta in minima quantità, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).
2. I seguenti materiali sono compostabili, ma possono essere inseriti, seppur in modica quantità per le seguenti ragioni:
- a) bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere: sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabili allo svolgimento del processo;
 - b) scarti di cibo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi: sono materiali compostabili, purché inseriti in modica quantità e mescolati/distribuiti in modo uniforme (poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio).

Art. 7 - Materiali da non introdurre nel *composter*

1. È vietato introdurre nel *composter* i seguenti materiali:
- a) vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici;
 - b) qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.
2. L'eventuale eccedenza di sfalci deve essere conferito, da parte dell'Utente, presso il centro di raccolta comunale.
3. Il surplus di produzione e le eccedenze degli scarti di cui all'art. 6 (carne, formaggi, molluschi, crostacei, ecc.), poiché possono essere compostati in modiche quantità, possono essere conferite presso il centro di raccolta comunale nella quantità massima di **n. 2 conferimenti/mese**.

Art. 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. Il compostaggio domestico effettuato mediante le tecniche di cui al seguente art. 9 dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti. Il Comune, potrà effettuare appositi sopralluoghi di verifica, per accertare l'effettiva idoneità del sito per lo svolgimento del compostaggio.
2. È obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
3. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad

avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco *humus*.

4. Il compostaggio deve essere:
 - ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il conseguente rallentamento del processo di decomposizione;
 - priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.
5. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive/fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.
6. In nessun caso l'attività di autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti, al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica. Il richiedente solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Art. 9 – Modalità di compostaggio consentiti

1. Il compostaggio potrà avvenire utilizzando la compostiera fornita in comodato d'uso gratuito dal Gestore a cui è stata affidata la gestione del Servizio di raccolta, trasporto RSU/RSAU e spazzamento.
2. Il contenitore di cui al comma 1 deve essere gestito in modo conforme al presente Regolamento, posizionata a diretto contatto con il terreno (escludendo le aree pavimentate in quanto non idonee a ricevere il manufatto in questione) ed in modo tale da non arrecare disturbo o nuocere al vicinato.
3. Il compostaggio domestico può essere effettuato su aree private scoperte (giardini ed orti) della dimensioni minima di **mq. 30** e caratterizzate dalla presenza di terreno naturale. La pertinenza in cui insiste la compostiera deve essere caratterizzata da una parte non pavimentata (terreno naturale) pari a circa il 60% del totale dell'area scoperta. Non è consentito il compostaggio di cui al comma 1 su terrazzi, aree pavimentate, balconi e strutture simili.
4. È obbligatorio mantenere la compostiera a diretto contatto con il terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato (liquido prodotto che si forma con l'infiltrazione dell'acqua nella massa dei rifiuti unita alla decomposizione dei rifiuti stessi). L'Utente che effettua il compostaggio deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle competenti autorità comunali, provinciali e sanitarie.

Art. 10 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti del Comune di Monteroni di Lecce che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (*“porta a*

porta”), i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate nei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e nel successivo art. 11 del presente regolamento e fatte salve le eccezioni di cui all’art. 7.

2. I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici sui terreni privati, di proprietà o in disponibilità, di pertinenza all'abitazione per cui si versa il tributo, purché siti nel territorio comunale, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.
3. I soggetti di cui al comma 2 che non dispongono di un immobile di proprietà potranno dimostrarne la disponibilità consegnando apposita dichiarazione di consenso del proprietario, in forma di autocertificazione e corredata da copia del contratto tra le parti (es. contratto d'affitto) e del documento di identità del sottoscrittore.
4. È ammesso un numero massimo di due compostiere per le abitazioni che hanno pertinenza a verde di rilevanti dimensioni.
5. L’adesione a detta pratica da parte del singolo Utente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente Regolamento.
6. Sono escluse dal presente Regolamento le Utenze Domestiche di tipo condominiale che conferiscono i rifiuti attraverso contenitori comuni (carrellati).

Art. 11 - Modalità di iscrizione Albo Comunale Compostatori

1. Gli Utenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda utilizzando esclusivamente il Modello A), allegato al presente Regolamento, ed essere iscritti nell’Albo Comunale Compostatori. Il Modello A) va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI e consegnata presso il Protocollo Generale di questo Comune (in maniera cartacea o mediante PEC), che verrà successivamente esaminata dal Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana e dal Settore Tributi, per quanto di rispettiva competenza.
2. Con tale domanda i contribuenti dichiarano di aver visionato il video-corso messo a disposizione dal Comune attraverso il link predisposto nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
3. L’Albo Comunale Compostatori è tenuto presso il Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana e condiviso con il Settore Tributi e Fiscalità locale.
4. Gli Utenti iscritti nell’Albo Comunale dei Compostatori devono accettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di autocompostaggio.
5. Successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, l’Albo verrà popolato con i nominativi degli effettivi utilizzatori di compostiera domestica e di coloro i quali sono già in possesso della stessa.

Art. 12 – Rinnovo iscrizione all’Albo Comunale Compostatori

1. L’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti.
2. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell’impegno, da parte dell’utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale Compostatori.

Art. 13 – Comunicazione di cessazione e/o variazioni

1. Eventuali variazioni, quali, a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, al Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana ed al Settore Tributi e Fiscalità locale.
2. L’Utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello B (da presentare presso il Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana ed il Settore Tributi e Fiscalità locale), allegato al presente Regolamento.
3. Per ottenere nuovamente la riduzione, revocata a seguito dei provvedimenti di cui all’art.15 del presente Regolamento, l’Utente dovrà presentare una nuova richiesta l’anno successivo.

Art. 14 – Agevolazioni

1. Il riconoscimento della riduzione TARI ai contribuenti che praticano il compostaggio è disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 26/04/2023, ovvero *“la riduzione è applicata a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione di apposita istanza”* (art. 16 c. 4 del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti urbani).

Art. 15 – Verifiche e controlli

1. Il Comune può disporre di effettuare le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso coloro che aderiscono all’attività di compostaggio domestico.
2. Il Comune si avvale delle segnalazioni del proprio personale di vigilanza e di quello del Gestore del Servizio Igiene che effettuano il ritiro porta a porta (o addetti al Centro di Raccolta) i quali controllano puntualmente che gli Utenti iscritti all’Albo Comunale Compostatori non conferiscano, in maniera differente da quanto disciplinato, rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.
3. Il Comune collabora inoltre con l’attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, il soggetto accertatore ne dà comunicazione all’Ufficio

Tributi (oltre che al Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana), che dispone la cessazione della riduzione applicata.

Art. 16 – Attività vietate e sanzionate

Sono espressamente vietate le seguenti attività:

- a. introdurre nella compostiera rifiuti diversi da quelli consentiti ed elencati nel presente Regolamento;
- b. depositare i rifiuti nella compostiera quanto il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
- c. impiegare la compostiera per usi impropri e/o trasportarli in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al Compostaggio domestico;

Art. 17 - Sanzioni

1. L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente Regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a:
 - a. da € 100,00 a € 300,00 per la prima infrazione;
 - b. da € 200,00 a € 450,00 per le successive;oltre alla cessazione del diritto di riduzione della tariffa TARI a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti - TARI o da altre norme e regolamenti.
2. Con la contestazione di cui al comma precedente, si provvederà al ritiro dell'attrezzatura, oltre all'applicazione di quanto previsto dallo stesso comma, nel caso in cui sia accertato l'uso improprio/difforme o il mancato utilizzo della stessa.
3. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale di accertamento all'Utente, il quale potrà, nei 30 giorni successivi alla notificazione, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana.
4. In caso di conferimento di rifiuti compostabili in difformità dal presente Regolamento sarà cura del Gestore del Servizio Igiene di raccolta rifiuti provvedere al non ritiro, accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione al Settore IV Urbanistica, Edilizia ed Igiene Urbana.

Art. 18 – Ordinanze contingibili e urgenti (art. 50 del D.Lgvo 18/08/2000, n. 267)

1. Qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Art. 19 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute del D. Lgs n. 152/2006 e smi ed alle relative norme tecniche di attuazione, nonché alla vigente normativa statale e regionale ed al vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 26/04/2023.

Art. 20 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Art. 21 – Modulistica allegata

1. Modello A): Domanda adesione compostaggio domestico e riduzione TARI
2. Modello B): richiesta cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani

Art. 22 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, costituito da n. 22 articoli e da n. 2 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.

Modulo A

Spett. le

Comune di Monteroni di Lecce (LE)

Settore IV Urbanistica, Edilizia, Igiene Urbana

Settore Tributi

protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Domanda adesione compostaggio domestico e riduzione TARI.

Il sottoscritto _____ (Intestatario dell'utenza avente codice identificativo _____) nato a _____ il _____ residente a _____ Via _____ n. _____ domiciliato a _____ Via _____ n. _____ (se diverso dalla residenza) codice fiscale _____ telefono _____ e-mail _____

Nella qualità di utenza domestica;

DICHIARA

- di disporre di un'area verde (orto, giardino, terreno) di proprietà privata di almeno **30 mq** per nucleo familiare che rispetta i requisiti previsti dall'art. 9 del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2025 e pubblicato sul sito <https://www.comune.monteroni.le.it/>;
- di disporre di un'area verde (orto, giardino, terreno) di proprietà privata per complessivi mq _____;
- di aderire alla pratica del compostaggio domestico, così come disciplinato dal "Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico";

CHIEDE

1. di avanzare l'istanza di iscrizione nell'Albo dei Compostatori del Comune di Monteroni di Lecce;
2. la riduzione della TARI (tassa sui rifiuti – Art. 14 del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico) nella misura che sarà determinata secondo nel regolamento comunale della TARI;

A tal fine dichiara:

- di essere già in possesso di un'ideale compostiera domestica. [SI] [NO]
- di richiedere al Comune di Monteroni di Lecce la fornitura di una compostiera domestica.
[SI] [NO]
- che il sito presso il quale verrà utilizzata la compostiera o prodotto il compost è ubicato nel Comune di Monteroni di Lecce in _____ Foglio catastale n. _____ particella _____ sub _____
- che il nucleo familiare che effettua il compostaggio domestico è composto da _____ unità.

Dichiara inoltre:

1. di conoscere e rispettare il “Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico”.
2. di essere consapevole di avere diritto alla riduzione della TARI secondo le previsioni del Regolamento, solo a seguito di iscrizione nell'Elenco dei Compostatori Comunali, previa partecipazione al corso dedicato.
3. di essere consapevole che, dal momento dell'iscrizione all'Albo dei Compostatori, non potrà più conferire i rifiuti umidi nel circuito di ritiro/raccolta rifiuti (“porta a porta”) e che dovrà provvedere a restituire al gestore del servizio il contenitore (mastello) consegnandolo al Centro Comunale di Raccolta (CCR).
4. di esonerare il Comune dal servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti provenienti dalla propria abitazione.
5. di seguire la corretta pratica del compostaggio domestico, provvedendo ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare e assicurando un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale, evitando in tal modo disagi ai vicini.
6. di sollevare l'Amministrazione comunale da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti o con altri utenti.
7. di utilizzare il compost risultante da tale attività per corretti fini agronomici nell'ambito del terreno di proprietà o in uso.
8. di accettare di sottoporsi ai controlli effettuati dal personale incaricato dal Comune e/o dal gestore dei servizi di igiene urbana sull'effettiva pratica di compostaggio domestico, autorizzandone l'accesso all'interno della proprietà privata ed in particolare, circa:
 - a) la presenza di un sito idoneo al compostaggio domestico;
 - b) l'effettivo utilizzo del compost;
 - c) l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta.

9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente (modulo B del Regolamento) l'eventuale rinuncia all'attività di compostaggio domestico e alla riduzione sulla TARI.
10. di essere consapevole delle conseguenze penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere.
11. di essere consapevole che le false dichiarazioni saranno punite anche con la decadenza dalla riduzione TARI con efficacia retroattiva.
12. di sollevare l'Amministrazione comunale da qualunque responsabilità dovuta al mancato rispetto delle previsioni normative del d.lgs.152/06 e delle relative norme tecniche di attuazione, della normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati non obbligatori, per le finalità di legge di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Monteroni di Lecce, lì _____

II DICHIARANTE

Allegati:

- Copia documento di riconoscimento;
- Copia iscrizione ruolo TARI.

Modulo B

Spett. le

Comune di Monteroni di Lecce (LE)

Settore IV Urbanistica, Edilizia, Igiene Urbana

Settore Tributi

protocollo generale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: richiesta cessazione della pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani

Dichiarazione sostitutiva di certificazione art. 46 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000

Il sottoscritto _____

nato a _____ Prov _____ il _____

c.f. _____ residente in _____

Prov. _____ Via/piazza _____ n° _____

CAP _____ tel. _____ e-mail _____

titolare della posizione n° _____ relativa alla Tassa di gestione rifiuti urbani, beneficiario della riduzione prevista dall'art. Art. 14 del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico, in quanto effettua in proprio il compostaggio della frazione umida dei rifiuti urbani sull'area di pertinenza dell'immobile:

DETTAGLIO UTENZA Abitazione in _____

Foglio, particella e sub _____

COMUNICA

che dal giorno _____ cesserà di praticare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti domestici;

CHIEDE

la CANCELLAZIONE dall'Albo Comunale Compostatori, con rinuncia alla RIDUZIONE per utilizzo di compostiere domestiche

DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento del compostaggio domestico del Comune di Monteroni di Lecce e di accettarne integralmente il contenuto.

Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati non obbligatori, per le finalità di legge di cui agli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Monteroni di Lecce, _____

IL DICHIARANTE

Allegati:

- Copia documento di riconoscimento;
- Copia iscrizione ruolo TARI.